



Deliberazione Giunta n. 21 del 22 dicembre 2008

Oggetto: Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale. Approvazione modifiche e parametri 2009

		presente	assente
Graziano Cioni	Presidente	X	
Luigi Marroni	membro	X	
Cristina Bevilacqua	membro		X
Claudio Del Lungo	membro		X
Eugenio Giani	membro		X
Lucia De Siervo	membro	X	
Daniela Lastri	membro		X
Stefano Marmugi	membro		X
Gianluca Paolucci	membro		X
Andrea Ceccarelli	membro		X
Giuseppe D' Eugenio	membro	X	
Stefania Collesei	membro		X

Componenti aggiunti		presente	assente
Susanna Agostini	membro	X	<input type="checkbox"/>
Anna Nocentini	membro	<input type="checkbox"/>	X

Allegati p.i.: 4

Allegati semplici:

Il Presidente  
Graziano Cioni

L' Assessore Proponente:  
Graziano Cioni  
Ufficio proponente:  
(Timbro e Firma)

<p>Il Direttore Dr. Riccardo Poli</p>	<p>Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all' art.49 co.I T.U.E.L.</p> <p>Li _____</p> <p>Dirigente::</p> <p>Direttore:</p>
---	--

### **La Giunta della Società della Salute di Firenze**

**PREMESSO che:**

- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 814 del 28 novembre 2003 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26 luglio 2004, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con la deliberazione n. 1 del 30 luglio 2004 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17 luglio 2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19 luglio 2006, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29 dicembre 2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria di Firenze;
- con la deliberazione di Giunta n. 17 del 21 novembre 2007, la Società della Salute ha proposto agli enti consorziati la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione

dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;

- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10 dicembre 2007 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 1014 del 28 dicembre 2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 18 del 12 dicembre 2007 (*"Approvazione indirizzi per la predisposizione del Piano Integrato di Salute 2008-2010"*);

**VISTO** il Regolamento *"Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"* approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/119 dell'11 aprile 1994 e successive modifiche che disciplina le modalità di accesso ad alcune prestazioni socio-assistenziali erogate dal Comune e di determinazione del livello di compartecipazione dell'utenza al loro costo;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini dell'accesso e della determinazione del livello di compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni socio-assistenziali, la legge regionale n. 41/05, modificata con la legge regionale n. 57/07, ha stabilito che gli enti locali devono adeguare i propri Regolamenti alla disciplina dell'ISEE (così come definita dai decreti legislativi n. 109/98 e n. 130/00 e dai relativi provvedimenti attuativi) entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 57/07, ovverosia entro il 5 dicembre 2008;
- la Giunta della Società della Salute nella seduta del 3 dicembre 2008 ha fornito alla Direzione Sicurezza Sociale e alla Direzione Decentramento del Comune uno specifico indirizzo che prevede la prosecuzione dell'applicazione del succitato *"Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"* sino all'entrata in vigore della legge regionale di istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza (la cui proposta era stata approvata dalla Giunta Regionale il 7 luglio 2008) e degli atti applicativi da essa previsti e quindi oltre la suddetta data del 5 dicembre;
- la Giunta Comunale nella seduta del 16 dicembre 2008 ha preso atto e fatto proprio il suddetto indirizzo;

**PRESO ATTO** che:

- con la legge regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 è stato istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza;
- l'art. 14 della suddetta legge regionale disciplina le modalità di compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni socio-assistenziali destinate alle persone anziane non autosufficienti e a quelle con disabilità, prevedendo:
  - o al comma 2, lettera a) che *"nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare si tiene conto della valutazione della situazione reddituale e"*

- patrimoniale del solo beneficiario della prestazione determinata secondo la normativa in materia di ISEE”;*
- *al comma 2, lettera b) che “nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza”;*
  - *al comma 2, lettera c) che “nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado”;*

**CONSIDERATO** che il succitato Regolamento *"Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"* prevede, ai fini della compartecipazione alle spese di ricovero di persone con disabilità in strutture residenziali, il coinvolgimento degli *"obbligati agli alimenti e/o all'assistenza, nella misura indicata secondo la relativa tabella"* (art. 6, comma, lettera e), punto 2);

**PRESO ATTO** che, ai fini della determinazione del livello di compartecipazione alle spese di ricovero di persone con disabilità in strutture residenziali, il coinvolgimento degli obbligati agli alimenti e/o all'assistenza previsto dal succitato Regolamento comunale appare incoerente con il principio di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 68/08 che stabilisce che si tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado solo per le persone assistite ultrasessantacinquenni;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'abrogazione, all'art. 6, comma 2, lettera e), punto 2) del Regolamento *"Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"*, del periodo *"gli obbligati agli alimenti e/o all'assistenza, nella misura indicata secondo la relativa tabella"*, in quanto non coerente con il principio enunciato dall'art. 14, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 66/08;

**PRESO ATTO** altresì che:

- ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 66/08, è prevista la definizione di un apposito atto regionale di indirizzo che, ai sensi dell'art. 19 della stessa legge, dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e ai cui contenuti i Comuni dovranno uniformare i propri regolamenti e le altre disposizioni in materia entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, ovverosia entro il 17 giugno 2009;
- alla luce di quanto sopra è stato avviato il percorso di predisposizione di una nuova regolamentazione comunale relativamente alle modalità di accesso alle prestazioni socio-assistenziali di tipo semiresidenziale e domiciliare destinate alle persone anziane non autosufficienti e a quelle con disabilità e di determinazione del livello di compartecipazione dell'utenza al loro costo;

**CONSIDERATO** che il succitato Regolamento *"Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"* rinvia a successivi provvedimenti della Giunta Comunale l'aggiornamento annuale dei parametri connessi al Regolamento medesimo, ovvero:

- il minimo vitale, rapportato alla pensione minima INPS dei lavoratori;
- la tabella relativa alle quote di partecipazione mensile a carico dei "tenuti all'assistenza" degli utenti non istituzionalizzati;
- la tabella delle prestazioni economiche;

**RITENUTO** per l'anno 2009 di procedere all'aggiornamento dei parametri connessi al Regolamento *"Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"*, approvando;

- la tabella "A" che indica le quote mensili dei nuclei familiari dei tenuti all'assistenza nei casi di non istituzionalizzazione;
- la tabella "B" del parametro di base, costruito sulla pensione minima INPS dei lavoratori;
- la tabella "C" delle prestazioni economiche;

**DATO ATTO** che le tabelle sopra richiamate ("A", "B" e "C") formano parte integrante del presente provvedimento deliberativo e che, per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare destinate alle persone anziane non autosufficienti e a quelle con disabilità, avranno validità sino all'approvazione dei nuovi Regolamenti comunali di accesso e di determinazione del livello di compartecipazione dell'utenza al loro costo che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 66/08, ovvero entro il 17 giugno 2009;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo n. 267/00;

**RITENUTO** di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

- di abrogare, all'art. 6, comma 2, lettera e), punto 2) del Regolamento *"Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"*, il periodo *"gli obbligati agli alimenti e/o all'assistenza, nella misura indicata secondo la relativa tabella"*, in quanto non coerente con il principio enunciato dall'art. 14, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 66/08 di istituzione del Fondo

- regionale per la non autosufficienza;
- di aggiornare per l'anno 2009 i parametri connessi al Regolamento *"Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze"*, approvando;
    - o la tabella "A" che indica le quote mensili dei nuclei familiari dei tenuti all'assistenza nei casi di non istituzionalizzazione;
    - o la tabella "B" del parametro di base, costruito sulla pensione minima INPS dei lavoratori;
    - o la tabella "C" delle prestazioni economiche;
  - di dare atto che le tabelle sopra richiamate ("A", "B" e "C") formano parte integrante del presente provvedimento deliberativo e che, per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare destinate alle persone anziane non autosufficienti e a quelle con disabilità, avranno validità sino alla definizione dei nuovi Regolamenti comunali di accesso e di determinazione dei livelli di compartecipazione dell'utenza al loro costo che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di approvazione della legge regionale n. 66/08, ovverosia entro il 17 giugno 2009;
  - di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
  - di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

**Allegati:**

1. Tabella “A” (*“Prontuario delle quote mensili dei tenuti all’assistenza in caso di non istituzionalizzazione”*);
2. Tabella “B” del parametro di base;
3. Tabella “C” delle prestazioni economiche;
4. Schema per l’individuazione delle quote dei tenuti all’assistenza in caso di non istituzionalizzazione.